



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 313
Stagione Sportiva 2015/2016

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 371/A, 373/A, 374/A e 375/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 371/A

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dal Sig. FRANCESCO ROMANO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n.° 325/A del 25 marzo 2016;
- atteso che, ad oggi, il medesimo soggetto non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si da atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dal Sig. FRANCESCO ROMANO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n.° 325/A del 25 marzo 2016.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MAGGIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 373/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1008 pf 14/15 adottato nei confronti della società S.S.D. GALLIPOLI FOOTBALL 1909 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

S.S.D. GALLIPOLI FOOTBALL 1909, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1, del CGS), per le condotte ascritte al proprio tesserato titolato di poteri di rappresentanza di cui al procedimento n. 1008 pf 14/15;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi CARDELLINI, in qualità di amministratore unico della società S.S.D. GALLIPOLI FOOTBALL 1909;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di Euro 667,00 (seicentosessantasette) di ammenda per la società S.S.D. GALLIPOLI FOOTBALL 1909;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MAGGIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 374/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 372 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. ALESSANDRO COSTENARO e della società A.S.D. SALUS ET VIRTUS TURATE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro COSTENARO, Presidente, all'epoca dei fatti, della A.S.D. SALUS ET VIRTUS TURATE, in virtù del principio dell'immedesimazione organica, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., con riferimento all'art. 34 del Regolamento della L.N.D., per aver organizzato e fatto partecipare la squadra Allievi della propria Società alla gara amichevole disputatasi il 6.09.2015 contro la squadra Allievi della Società VIRTUS MARIANO senza previa richiesta e autorizzazione del competente organo federale;

A.S.D. SALUS ET VIRTUS TURATE, per responsabilità diretta, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro COSTENARO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SALUS ET VIRTUS TURATE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di inibizione di giorni 50 (cinquanta) per il Sig. Alessandro COSTENARO e di Euro 200,00 (duecento) di ammenda per la società A.S.D. SALUS ET VIRTUS TURATE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MAGGIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 375/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 307 pf 15/16 adottato nei confronti della società A.S.D. F.C. SPINEA 1966, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. F.C. SPINEA 1966, per responsabilità diretta per la condotta ascritta al Presidente dell'epoca, sig. Primo Mariani, di cui al procedimento n. 307 pf 15/16;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario Scopece, in qualità di legale rappresentante della società A.S.D. F.C. SPINEA 1966;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di Euro 800,00 (ottocento) di ammenda per la società A.S.D. F.C. SPINEA 1966;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MAGGIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio